



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti

---

Tavola di resoconto alla consultazione

## **PREMESSA**

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni riguardanti le parti della disciplina oggetto di modifica e alle richieste di chiarimento; alcune modifiche formali, richieste in consultazione, non sono specificamente commentate.

Come previsto dal Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (Provvedimento del 9 luglio 2019), la Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria.

La consultazione si è chiusa il 19 febbraio 2021. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 12 partecipanti, di cui uno ha chiesto di rimanere anonimo e uno ha chiesto di non essere pubblicato:

ABI

Assilea

Asso112

Assogestioni

Assopopolari

Cleary Gottlieb Steen Hamilton

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Federkasse

Nedcommunity

Studio Retter

### Legenda

<b>Disposizioni</b>	Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti"
<b>Disposizioni sul governo societario delle banche</b>	Circolare della Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1
<b>Regolamento</b>	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali
<b>TUB</b>	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SÌ, NO, IN PARTE; CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
<b>SEZ. I, PAR. 1 (Premessa)</b>	<p>È stato chiesto di chiarire che l'ambito di applicazione della disciplina in consultazione fa esclusivo riferimento alla procedura di valutazione svolta dalla Banca d'Italia e non anche a quella svolta dagli intermediari che, con riguardo alle banche, resta disciplinata dalle Disposizioni di vigilanza sull'“Autovalutazione degli organi” (Circolare 285, Tit. IV, Cap. 1, Sez. VI) e dal Regolamento MEF (DM 169/2020).</p>	<p>Sì</p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato.</p> <p>Le disposizioni sull'autovalutazione degli organi previste dalla Circ. 285/2013 si applicano alle banche e non agli altri intermediari.</p>
	<p>È stato chiesto di fornire indicazioni in merito all'adozione della procedura per la valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>In base all'art. 26 TUB e al Regolamento, l'adeguata composizione degli organi rientra tra i profili di valutazione relativi all'idoneità degli esponenti; pertanto, il suo esame è svolto nell'ambito della procedura disciplinata dalle Disposizioni in esame.</p> <p>Per quanto riguarda le banche, l'adeguata composizione collettiva degli organi è regolata anche dalle disposizioni di vigilanza sul governo societario della Banca d'Italia (cfr. Circ. 285/2013, Parte Prima; Titolo IV; Capitolo 1; Sezione IV) e pertanto essa costituisce un profilo di valutazione della più ampia qualità della <i>governance</i>; le disposizioni prevedono un processo di autovalutazione annuale nel cui ambito deve essere considerata anche la composizione collettiva dell'organo.</p>

	È stato proposto di indicare espressamente che le previsioni del Decreto si applicano anche ai sistemi di garanzia dei depositanti.	Sì	È stato chiarito che, ai fini delle Disposizioni, si applicano le definizioni contenute e richiamate nel Regolamento. Tra queste, in particolare, la definizione di “intermediario” ricomprende anche i sistemi di garanzia dei depositanti. In aggiunta, nella Sez. I, par. 3.2, sono stati indicati dettagliatamente i soggetti cui si applicano le Disposizioni.
SEZ. I, PAR. 3 (Ambito applicazione destinatari disciplina)	di e della	Chiarimenti a lato	In base all’art. 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, le banche considerate significative ai sensi dell’art. 6, par. 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 comunicano all’autorità nazionale competente ogni modifica dei propri esponenti, compreso il loro rinnovo. Pertanto la Banca d’Italia è l’autorità competente a ricevere dalle banche, anche <i>significant</i> , la documentazione per la valutazione dell’idoneità degli esponenti.  Si fa inoltre presente che l’attivazione da parte della BCE del portale IMAS costituisce una modalità procedurale per la trasmissione delle informazioni e della documentazione rilevante, ma non incide sul ruolo svolto dalla Banca d’Italia nella procedura di valutazione, che resta disciplinato dal richiamato art. 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea.
	È stato osservato che la procedura delineata nelle Disposizioni riguarda la verifica, oltre che dell’idoneità degli esponenti, anche del rispetto del limite al cumulo degli incarichi, ove applicabili; è stato pertanto suggerito di integrare le Disposizioni con un esplicito riferimento anche al rispetto del limite al cumulo degli incarichi.	Sì	Il testo delle Disposizioni è stato integrato al punto 3.1 della Sezione I.

	<p>È stato osservato che la trasmissione alla Banca d'Italia del verbale di accertamento dei requisiti degli Organi statutari dei DGS costituisce una novità nella procedura.</p> <p>Al riguardo, è stato segnalato che presso il FITD è già in essere una procedura per la verifica dei requisiti degli esponenti, sia all'atto di nomina, sia in caso di sopravvenute segnalazioni da parte degli esponenti medesimi di circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico. È stato altresì segnalato che fino ad oggi il verbale di accertamento non è stato trasmesso all'Autorità, trattandosi di una procedura applicata ispirandosi a quella degli intermediari, ma senza alcun obbligo di comunicazione espressamente previsto in tal senso.</p> <p>È stato osservato altresì che gli esponenti del FITD (a esclusione del Presidente e del Consigliere indipendente) sono scelti tra i membri della Presidenza, della Direzione e gli amministratori delegati delle banche consorziate (art. 13, Statuto FITD) e sono quindi esponenti che hanno già effettuato la verifica dei requisiti presso le banche di appartenenza. Una volta nominati presso il DGS, saranno soggetti nuovamente alla verifica. Tale verifica dovrà essere strutturata tenendo conto delle esenzioni dall'applicazione della normativa ai sistemi di garanzia, di cui al citato art. 2, comma 5, del Decreto 169. Trattandosi di disposizioni operative, viene chiesto di tener conto ed esplicitare le predette circostanze.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>In base all'art. 96-<i>bis</i>.3 TUB, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia dei depositanti si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e). Pertanto, anche ai sistemi di garanzia dei depositanti si applica l'art. 26, co. 6, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia valuta l'idoneità degli esponenti (ferme, per quanto riguarda i requisiti e criteri applicabili, le esenzioni previste dal TUB e dall'articolo 2, comma 5, del Regolamento).</p> <p>Con riguardo all'osservazione per cui gli esponenti del FITD sono scelti tra esponenti delle banche consorziate e sono quindi già valutati dalla Banca d'Italia in occasione della nomina presso le banche di appartenenza, si fa presente che questa circostanza non costituisce una motivazione per ometterne la valutazione. Infatti, sebbene per la valutazione di alcuni profili (es., onorabilità e correttezza) si possa tener conto delle valutazioni già effettuate, permangono aspetti su cui si rende necessario verificare l'idoneità dell'esponente in considerazione delle caratteristiche dell'intermediario (es. competenza), del ruolo ricoperto (es. indipendenza di giudizio) e/o del numero di cariche (es. <i>time commitment</i>). Va anche sottolineato che la composizione dell'organo che effettua le verifiche presso il FITD è diverso da quello che ha già effettuato la verifica presso l'intermediario di provenienza dell'esponente ed anche questo aspetto rileva nella valutazione dell'idoneità.</p>
--	--	---------------------------	--

<p><b>SEZ. 2, PAR. 1.1</b> <b>(Procedura per la valutazione dell' idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare)</b></p>	<p>È stato chiesto di chiarire che la procedura per la valutazione di idoneità degli amministratori eletti in assemblea è applicabile anche all'ipotesi in cui lo statuto preveda il "subentro automatico" del primo dei non eletti fornito dei necessari requisiti tratto dalla medesima lista che ha espresso l'amministratore cessato, in modo da non alterare i principi di rappresentanza delle diverse liste che concorrono all'elezione del consiglio d'amministrazione.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma che nel caso descritto si applica la procedura di valutazione cd. <i>ex post</i>. Se invece la nomina avviene mediante cooptazione, si applica la procedura di valutazione cd. <i>ex ante</i>, disciplinata dal par. 2 delle Disposizioni.</p>
	<p>Con riferimento alla documentazione da acquisire è stato chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– precisare i documenti che devono essere acquisiti dagli Organi competenti per espletare un corretto processo di verifica;</li> <li>– chiarire che non sono più necessarie le dichiarazioni sostitutive di notorietà autenticate dal notaio e i certificati (es. carichi pendenti e casellario giudiziale) e che tale documentazione non deve essere inviata alla Banca d'Italia, salvo esplicita richiesta;</li> <li>– sostituire gli elenchi e i modelli di autocertificazione attualmente vigenti con nuovi elenchi e modelli conformi alla nuova normativa applicabile;</li> <li>– fornire un chiarimento rispetto ai questionari standardizzati da allegarsi al verbale della riunione dell'organo competente per la valutazione (cfr. nota 6), la cui definizione si ritiene opportuna nell'ambito della presente disciplina;</li> <li>– specificare puntualmente (nelle note 6 e 12) il set documentale che deve essere inviato all'Autorità di vigilanza insieme al verbale della valutazione - tenendo presente quanto previsto sul portale IMAS – o di chiarire in quale sede l'Autorità fornisce indicazioni sulle "altre informazioni eventualmente richieste" citate nella nota 6 del Documento. Si è rappresentato infatti che nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è buona prassi trasmettere all'Autorità di vigilanza, unitamente al verbale della valutazione, un "FAP package" per ciascun soggetto, comprensivo dei documenti richiamati nella nota 6 del Documento in consultazione (ivi compreso il questionario di valutazione, secondo lo standard fornito dalla BCE) e di ulteriore</li> </ul>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le Disposizioni disciplinano nella nota 5 (ex nota 6) la documentazione che gli organi competenti degli intermediari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia per la valutazione, da parte di quest'ultima, dell'idoneità degli esponenti.</p> <p>Si fa comunque presente che, anche ad esito dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del Regolamento, verranno svolte valutazioni in merito alla possibilità di predisporre questionari per "standardizzare" il set di informazioni che gli intermediari devono trasmettere alla Banca d'Italia.</p> <p>Con riferimento all'osservazione riguardante la sede nella quale l'Autorità fornisce indicazioni sulle "altre informazioni eventualmente richieste", si fa presente che le modalità dipenderanno dal tipo di richiesta: se generalizzata, potrebbe consistere ad esempio nell'elaborazione e diffusione al sistema di questionari; se individuale, potrebbe essere formulata con riguardo a specifici profili nell'interlocuzione con singoli intermediari.</p> <p>Le Disposizioni non specificano la documentazione che gli intermediari sono tenuti a ricevere dagli esponenti: la sua individuazione resta rimessa all'autonomia delle parti le quali devono valutare i</p>

	<p>documentazione presentata dall'esponente per comprovare la propria idoneità (i.e. autocertificazioni, casellario giudiziale e carichi pendenti). Considerato il numero elevato di esponenti che fanno parte dei Gruppi Bancari Cooperativi, tale prassi comporta la condivisione con l'Autorità di una mole importante di documenti, da cui deriva la necessità di attivare gravosi presidi finalizzati a garantire la completezza del set documentale richiesto.</p>		<p>documenti rilevanti nel caso concreto, a fronte della più ampia articolazione dei requisiti e dei criteri di idoneità del nuovo Regolamento. Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni agli intermediari da parte degli esponenti, si conferma l'impianto previgente; in particolare, le Disposizioni ammettono anche il ricorso alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 (che richiede comunque l'autentica notarile per le dichiarazioni rese a soggetti privati, quali sono gli intermediari). In ogni caso, si segnala che saranno svolte valutazioni (negli stessi termini sopra richiamati per i "questionari") sulla possibilità di fornire al sistema, a mero titolo di collaborazione, dei modelli di dichiarazioni sostitutive conformi al quadro normativo vigente.</p> <p>In questo ambito, è stata specificata la portata dell'espressione "completezza probatoria" indicata nel documento di consultazione, precisando che l'organo competente è tenuto a verificare la "completezza, accuratezza e attendibilità" della documentazione presentata dall'esponente.</p>
	<p>È stato osservato che tra gli allegati menzionati nella nota 6 non viene citata la documentazione fornita dall'esponente comprovante la propria idoneità (es. autodichiarazione), pur essendo prevista la facoltà della Banca d'Italia di richiedere l'esibizione di tale documentazione (cfr. par. 1.7). In particolare per le BCC, si è ritenuto che tale aspetto non risulti coerente con quanto previsto nella procedura IMAS, dove la dichiarazione dell'esponente è prevista tra la documentazione da allegare obbligatoriamente alla valutazione.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La documentazione elencata alla nota 5 (ex nota 6) è quella che deve essere trasmessa in via ordinaria alla Banca d'Italia; in merito alla necessità o meno di trasmettere le autodichiarazioni, si rinvia alla risposta precedente. In specifiche situazioni, l'autorità di vigilanza può tuttavia richiedere la trasmissione di documentazione differente o ulteriore (come ad esempio avviene in ambito SSM per le valutazioni di idoneità degli esponenti di BCC aderenti a un gruppo bancario cooperativo).</p>



	<p>È stato proposto di richiedere l'indicazione generale a verbale di tutta la documentazione acquisita, in sostituzione della <i>checklist</i> proposta, la cui compilazione è ritenuta ripetitiva</p> <p>È stato osservato che la <i>checklist</i> non viene menzionata in caso di valutazione <i>ex ante</i> ai sensi della nota 12, nonostante la documentazione raccolta, le modalità di delibera e di redazione del verbale siano le stesse della verifica <i>ex post</i>. Si chiede quindi di confermare se la <i>checklist</i> sia prevista solo per la procedura <i>ex post</i> e non per la procedura <i>ex ante</i>.</p> <p>Considerato che i contenuti della <i>checklist</i> richiamano quanto già dettagliato nel verbale fornito all'Autorità di vigilanza e che tale strumento non è esplicitamente previsto all'interno del Regolamento, è stato chiesto di eliminare l'inciso che fa riferimento alla <i>checklist</i> dalla nota 6 del Documento o, in alternativa, di chiarire le finalità della <i>checklist</i>, di specificare se costituisce parte integrante del verbale o se rappresenta un documento da trasmettere all'Autorità.</p>	Sì	Il testo delle Disposizioni è stato modificato per eliminare il riferimento alla <i>checklist</i> e richiedere che il verbale dia conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.
	<p>È stato proposto di prevedere forme di coinvolgimento dell'Organismo per la Tenuta dell'Elenco dei Confidi Minori (OCM) nella procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti di confidi in caso di nomina assembleare, in coerenza con l'art. 9, co. 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 228. La proposta ha l'obiettivo di non ripetere la medesima procedura e di trattare i Confidi <i>ex art. 112</i> secondo i criteri di specificità e proporzionalità.</p>	Chiarimenti a lato	È stato chiarito che le Disposizioni si applicano ai confidi iscritti nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106. Ai confidi diversi da questi ultimi (cd. confidi minori), invece, le Disposizioni non si applicano, poiché essi sono vigilati dall'Organismo previsto dall'art. 112- <i>bis</i> del TUB (agli esponenti dei confidi minori si applica il Regolamento, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4).
	<p>È stato chiesto di abbreviare i termini del procedimento di valutazione da parte della Banca d'Italia.</p>	No	Le Disposizioni non modificano i termini già attualmente previsti per la procedura di valutazione <i>ex post</i> applicabile agli esponenti di banche, IP e IMEL; i termini in questione tengono conto, tra l'altro, della tempistica prevista nelle <i>Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of suitability of members</i>

			<p><i>of the management body and key function holders (EBA-GL-2017-12).</i></p> <p>Per ragioni di coerenza complessiva, sono allineati i termini per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex 106 TUB e per i sistemi di garanzia dei depositanti.</p>
<p>È stato chiesto di chiarire l'efficacia, se <i>ex tunc</i> o <i>ex nunc</i>, e la portata del provvedimento decadenziale dell'Autorità di Vigilanza rispetto alle delibere assunte con il voto dell'esponente poi dichiarato decaduto.</p> <p>È stato inoltre chiesto di chiarire la posizione giuridica dell'esponente la cui nomina, pur se deliberata in assemblea, risulta ancora condizionata all'esito del procedimento di valutazione di idoneità.</p>	Chiarimenti a lato	<p>Le Disposizioni, in attuazione dell'art. 26, comma 6, del TUB, stabiliscono la procedura di valutazione di idoneità degli esponenti da parte della Banca d'Italia. Non compete invece alla Banca d'Italia definire né la natura del provvedimento di decadenza e i suoi eventuali effetti sulle delibere assunte con il voto dell'esponente decaduto, né la posizione giuridica dell'esponente in attesa di valutazione di idoneità.</p>	
<p>Per evitare di ingenerare equivoci circa le attribuzioni degli organi deputati a effettuare le valutazioni, è stato chiesto di precisare che <i>"la valutazione dell'idoneità è condotta sotto la responsabilità dell'intermediario"</i>.</p>	Chiarimenti a lato	<p>L'attribuzione all'organo di appartenenza dell'esponente della competenza a effettuare la valutazione di idoneità è espressamente prevista dal TUB (art. 26, comma 5) e dal Regolamento (art. 23).</p>	
<p>È stata proposta una diversa articolazione della procedura, che distingua sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo degli adempimenti, la fase di valutazione vera e propria dalla fase volta alla pronuncia della decadenza. In particolare, è stato proposto di prevedere che:</p> <p><i>i) la valutazione dell'idoneità da parte dell'organo competente venga effettuata entro venti giorni dall'accettazione della carica (accettazione che necessariamente precede l'iscrizione della nomina presso il registro delle imprese, nei casi in cui si debba procedere all'iscrizione);</i></p>	No	<p>Alcuni aspetti della procedura sono fissati direttamente nel TUB o nel Regolamento (es. pronuncia della decadenza entro 30 giorni dalla nomina dell'esponente o dall'evento sopravvenuto) per cui non potrebbero essere disciplinati diversamente dalla Banca d'Italia. In ogni caso si ritiene che la procedura, da tempo già prevista dalla normativa e quindi utilizzata dalle banche, sia idonea a bilanciare tutte le possibili esigenze (es. da un lato assicurare i tempi tecnici necessari affinché l'esponente possa fornire le informazioni necessarie e</p>	

	<p><i>ii)</i> la successiva dichiarazione della decadenza dall'ufficio venga pronunciata entro trenta giorni dalla nomina (o dall'iscrizione presso il registro delle imprese della nomina, nei casi in cui si debba procedere all'iscrizione).</p> <p>In tal modo, l'organo competente a effettuare la valutazione dell'idoneità dei propri componenti, dopo la raccolta di informazioni e dati, potrebbe fruire di dieci giorni per esprimere le proprie valutazioni o chiedere ulteriori informazioni all'esponente anche al fine di fissare eventuali misure correttive ed evitare pronunce di decadenza non sorrette da valide giustificazioni e da idonea documentazione a supporto.</p>		<p>l'intermediario possa opportunamente valutarle, dall'altro limitare la durata complessiva in modo da preservare le esigenze di certezza delle posizioni, nell'interesse dei singoli esponenti interessati nonché della continuità e stabilità nel governo degli intermediari). Nell'articolazione della procedura di valutazione degli esponenti delle banche incide anche la necessità di tener conto dell'attività istruttoria che la Banca d'Italia svolge per la BCE.</p>
	<p>È stato chiesto di introdurre una valutazione periodica, successiva a quella effettuata in occasione della nomina, e condotta durante lo svolgimento dell'incarico dall'organo competente per garantire l'idoneità dei propri componenti o dei responsabili delle principali funzioni aziendali.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La normativa (Regolamento e Disposizioni della Banca d'Italia) già prevede che la verifica dell'idoneità sia svolta non solo al momento della nomina dell'esponente ma anche in presenza di fatti sopravvenuti in grado di incidere sulla situazione dell'esponente stesso.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda le banche, le disposizioni sul governo societario (Circ. 285, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, Sezione VI) già prevedono un obbligo di autovalutazione periodica (da svolgersi almeno annualmente) da parte degli organi aziendali e precisano che l'autovalutazione deve tener conto, <i>inter alia</i>, delle verifiche previste ai sensi dell'art. 26 TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo statuto per l'assunzione delle cariche.</p>
	<p>È stato proposto di valutare la possibilità, per gli intermediari, di ricorrere al supporto di consulenti esterni in possesso di requisiti di indipendenza e terzietà.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>In base al TUB e al Regolamento la valutazione di idoneità è rimessa all'organo di appartenenza dell'esponente. La possibilità di avvalersi del supporto di eventuali soggetti terzi è rimessa all'autonomia organizzativa degli intermediari; resta in ogni caso</p>

			ferma la responsabilità dell'organo di appartenenza e quindi dell'intermediario per la valutazione di idoneità degli esponenti.
	Per i componenti dell'organo di controllo è stato proposto di fare riferimento a quanto previsto nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel 2018 e precisato nel documento esplicativo "L'autovalutazione del collegio sindacale", pubblicato nel 2019, che richiedono che l'organo di controllo nella prima riunione successiva alla nomina e con periodicità almeno annuale, si sottoponga a un processo interno di valutazione dei requisiti di idoneità dei propri componenti.	Chiarimenti a lato	Le norme del Regolamento in materia di eventi sopravvenuti rispondono specificamente all'esigenza di assicurare che l'idoneità dell'esponente, verificata in occasione della nomina, permanga per l'intera durata dell'incarico. In merito al processo di autovalutazione nelle banche si rinvia a quanto indicato sopra.
	Con riferimento alla verbalizzazione relativa alla fase della valutazione (par. 1.5. dello schema di Disposizioni), è stato proposto di fornire chiara indicazione che il verbale è redatto dall'organo competente e di precisare che sia quest'ultimo, e non l'intermediario (come indicato nel testo posto in pubblica consultazione), a dover porre particolare attenzione nel riportare il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito alle situazioni o ai fatti previsti dal D.M. n. 169/2020.	Sì	Modificato il testo del provvedimento.
	È stato osservato che il termine di 45 giorni per l'invio del verbale da parte delle BCC appare non sufficientemente adeguato alle esigenze e alle specificità della più articolata procedura di verifica dei requisiti nell'ambito dei Gruppi bancari cooperativi. Pertanto, è stato chiesto di aumentare a 60 giorni il termine entro cui trasmettere alla Banca d'Italia il verbale dell'organo competente.	Sì, in parte	Il termine è stato innalzato a 50 giorni, tenuto conto dell'esigenza di non dilatare eccessivamente i tempi complessivi della procedura di verifica nell'interesse sia dei singoli esponenti (certezza sull'idoneità a ricoprire la carica) sia della stabilità/continuità della gestione della banca (certezza sulla composizione degli organi e quindi sulla capacità di conduzione dell'intermediario). Va inoltre tenuto conto della tempistica prevista a livello europeo dalle <i>Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of suitability of members of the management body and key function holders (EBA-GL-2017-12)</i> .

	<p>È stato chiesto di modificare la nota 7 per chiarire che “<i>nel caso delle banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale è trasmesso alla Banca d’Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate</i>” e di estendere i suoi contenuti anche alle seguenti fattispecie: verifica <i>ex ante</i>, paragrafo 2.2; valutazione circa l’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, par. 4.1 lett. b; eventi sopravvenuti e rinnovi, par. 5.2.</p>	Sì	<p>Il testo è modificato per prevedere che la trasmissione dei verbali delle BCC affiliate è effettuata dalla capogruppo, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia sui Gruppi bancari cooperativi (Circ. 285, Parte Terza, Capitolo 6), in base alle quali la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell’autorità di vigilanza.</p> <p>La stessa previsione è stata estesa all’ipotesi di valutazione <i>ex ante</i> e alla procedura prevista per la valutazione degli eventi sopravvenuti, non anche alla disciplina relativa all’assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, considerato che alle BCC, ai sensi del Regolamento, non si applicano i limiti al cumulo degli incarichi.</p>
<p><b>SEZ. 2, PAR. 1.10</b> <b>(Procedura per la valutazione dell’idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare)</b></p>	<p>È stato osservato che la soluzione del cd. <i>pre-filing</i> presenti aspetti non chiari e risulti contraddittoria e non funzionale al miglior svolgimento della procedura.</p> <p>È stato osservato che non risulta chiaramente esplicitato il riferimento alla circostanza che la disciplina ipotizzata si riferisce esclusivamente alle valutazioni riguardanti l’idoneità di candidati indicati da chi intende presentarli (quindi, riguardanti “propri candidati”).</p> <p>Nella premessa al Documento in consultazione, viene precisato al paragrafo 2 che la procedura disciplinata dal paragrafo 1.10 è riferita sia al consiglio di amministrazione uscente sia agli azionisti. Considerato che questi ultimi, presi singolarmente, non rappresentano un organo aziendale e in assenza di indicazioni sul canale di cui potrebbero avvalersi per trasmettere le informazioni all’Autorità di vigilanza, è stato chiesto di esplicitare che tale disposizione faccia riferimento solo alle candidature proposte dal consiglio di amministrazione.</p>	Sì, in parte	<p>Il testo delle Disposizioni è stato in parte riformulato per chiarire che, in caso di <i>pre-filing</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la documentazione può essere trasmessa alla Banca d’Italia da chiunque sia legittimato a presentare candidature per la nomina delle specifiche cariche previste dalle Disposizioni stesse;</li> <li>2) il soggetto deputato a svolgere l’eventuale valutazione di idoneità è chi presenta il candidato.</li> </ol> <p>In generale non si ritiene opportuno limitare la possibilità di avvalersi della procedura cd. di <i>pre-filing</i> a categorie definite di soggetti (es. consiglio di amministrazione uscente), in quanto ciò comporterebbe una discriminazione nei confronti di</p>

			<p>coloro che, pur potendo presentare candidature per la nomina assembleare, non potrebbero avvalersi del preventivo confronto con l'autorità di vigilanza.</p> <p>Si ribadisce poi che la procedura di <i>pre-filing</i>, non obbligatoria, è prevista - limitata ad alcune cariche/intermediari - con l'obiettivo di consentire un più celere svolgimento della procedura <i>ex post</i> per quelle posizioni apicali per le quali è maggiormente avvertita l'esigenza di certezza/stabilità nella gestione dell'intermediario (cfr. anche risposta successiva).</p>
	<p>È stato chiesto se la procedura cd. <i>pre-filing</i> possa implicare una sorta di assenso della Vigilanza alla formalizzazione delle candidature da parte degli azionisti e ciò, in particolare, per le banche capogruppo. Al riguardo è stato segnalato che l'anticipazione delle proposte di designazioni dirette all'Autorità, rispetto all'informazione e valutazione da parte dell'organo della banca sembra in contraddizione con la procedura prevista dalla legge che richiede la valutazione di idoneità da parte dell'organo competente.</p> <p>È stato osservato che la disciplina in consultazione comporti il serio rischio di creare confusione tra le informazioni preliminari riguardanti il proprio candidato che siano messe a disposizione dall'azionista in fase di candidatura e quelle messe a disposizione della banca da parte dell'esponente, le quali devono necessariamente essere più articolate, aggiornate e verificate con le evidenze degli archivi aziendali.</p> <p>È stato segnalato che la tempistica del processo di valutazione dovrebbe di per sé consentire all'Autorità di valutare compiutamente le posizioni presentate, senza necessità di un'anticipazione ulteriore delle informazioni sui candidati.</p> <p>È stato osservato che per le società quotate gli azionisti sono tenuti a dare informazioni sulle candidature non solo alla banca ma a tutto il mercato con largo anticipo, tenuto conto del regime di trasparenza e</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato riformulato per chiarire ulteriormente il rapporto tra la procedura di <i>pre-filing</i> e quella formale svolta dopo la nomina. In ogni caso, la procedura prevista dal paragrafo in esame non costituisce un assenso preventivo sull'idoneità dei candidati. Infatti, per quanto la procedura possa risultare utile per ridurre i tempi dell'<i>assessment</i> formale e per confrontarsi su eventuali criticità riguardanti il candidato, la procedura effettiva resta quella cd. <i>ex post</i> sia perché così previsto dal TUB e dal Regolamento sia perché alcune informazioni potrebbero essere disponibili solo dopo la nomina (ad esempio per quanto riguarda l'adeguata composizione collettiva dell'organo).</p> <p>Si ritiene che un confronto preventivo con l'autorità di vigilanza possa consentire di intercettare con congruo anticipo eventuali situazioni di non <i>compliance</i>, evitando così incertezze nei rinnovi delle cariche e potenziali danni reputazionali per il candidato e per l'intermediario, laddove questa esigenza è maggiormente avvertita (cariche di vertice in intermediari maggiori).</p>

	<p>di garanzia prescritto dalla legge e dalla Consob per la presentazione delle liste prima dell'assemblea. Nella diffusione al pubblico di tali documenti è chiaramente indicata la riserva di ogni valutazione ai fini dei requisiti di idoneità, da sottoporre prima alla valutazione degli organi sociali e, successivamente, a quella delle autorità di vigilanza. La vigente procedura assicura pertanto simultaneità di informazione sulle candidature alle posizioni di vertice delle banche quotate e non si ravvisano ragioni per un intervento preventivo da parte delle Autorità.</p> <p>È stato richiesto un chiarimento circa la portata di tale confronto e le sue eventuali conseguenze sulla procedura oggetto di consultazione.</p> <p>È stato osservato che lo schema di Disposizioni non sia chiaro circa gli effetti dell'esercizio di detta facoltà, e, in particolare, se e quali benefici questo comporti per chi decida di avvalersene. In tal senso, è stato suggerito di chiarire se l'invio della documentazione necessaria per la valutazione dell'idoneità determini un vantaggio in occasione della successiva procedura di valutazione, anche solamente in termini di tempi, nonché di affidamento sugli eventuali riscontri ottenuti in sede di confronto preventivo con l'Autorità di vigilanza.</p> <p>È stato chiesto un chiarimento sulla finalità e sui benefici del c.d. <i>pre-filing</i>, considerato che non viene previsto, dalle medesime Disposizioni in consultazione, alcun ritorno da parte dell'Autorità di vigilanza su quanto può essere anticipato dall'ente vigilato.</p>		<p>Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla diffusione al pubblico di informazioni sui candidati in intermediari quotati, si fa presente che le Disposizioni non specificano le informazioni da fornire durante la fase del cd. <i>prefiling</i>; non si determinano quindi interferenze con la procedura di presentazione delle liste in assemblea e con le informazioni a corredo di queste ultime. Tutte le informazioni non disponibili in questa fase saranno raccolte e valutate sia dall'organo competente sia dalla Banca d'Italia durante la procedura <i>ex post</i>.</p>
	<p>È stato chiesto di confermare se il cd. <i>pre-filing</i> trova applicazione (o meno) in relazione al candidato al ruolo di presidente del consiglio di amministrazione qualora la nomina sia di competenza del consiglio di amministrazione stesso e non dell'assemblea dei soci.</p>	Sì	<p>Il testo è stato modificato (cfr. par. 1.11) per chiarire che, nel caso di attribuzione del ruolo di presidente (o di amministratore o consigliere delegato) a un componente del consiglio di amministrazione, si applica il paragrafo 1 (procedura <i>ex post</i>); pertanto potrà essere seguita la procedura di <i>pre-filing</i> avviando un confronto preventivo con l'autorità di vigilanza, in vista del successivo svolgimento della procedura formale di valutazione che dovrà</p>

			comunque essere svolta una volta assegnate le funzioni.
	È stato rilevato che la nomina del direttore generale non spetta, di regola, all'assemblea dei soci. Pertanto, si chiede di eliminare dal testo proposto il riferimento a tale incarico.	Chiarimenti a lato	Ai sensi dell'art. 2396 c.c. il direttore generale può essere nominato anche dall'assemblea; si ritiene quindi di non modificare la disposizione, che troverà applicazione nei casi in cui il direttore generale è nominato dall'assemblea.
<b>SEZ. 2, PAR. 2</b> <b>(Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali)</b>	<p>È stato osservato che la cd. procedura <i>ex ante</i> da parte della Banca d'Italia non è contemplata dal nuovo Regolamento ministeriale, che richiede una valutazione anticipata (rispetto alla nomina) esclusivamente da parte degli organi sociali competenti e non anche da parte dell'autorità di vigilanza, escludendosi in particolare qualunque assenso della Banca d'Italia "alla nomina" stessa e alla conseguente assunzione dell'incarico.</p> <p>È stato osservato che la procedura <i>ex ante</i> presenta il rischio di ingessare significativamente i processi decisionali, l'operatività e il corretto funzionamento degli intermediari. È stato osservato che, per ovviare a questo problema, l'unica possibile alternativa sarebbe attivare un procedimento di nomina d'urgenza, prevista per i casi eccezionali, con l'obbligo di giustificare le ragioni d'urgenza alla Vigilanza; soluzione che però non sembra condivisibile per gli appesantimenti che la caratterizzerebbero.</p> <p>. È stato chiesto pertanto di eliminare la previsione relativa alla sospensione della nomina in attesa dell'approvazione dell' Autorità.</p>	Sì, in parte	<p>Si ritiene che l'introduzione della valutazione cd. <i>ex ante</i> sia compatibile con il Regolamento poiché quest'ultimo non disciplina la procedura che la Banca d'Italia deve seguire; questo profilo, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del TUB, è rimesso alla potestà regolamentare della stessa Banca d'Italia.</p> <p>La valutazione cd. <i>ex ante</i> da parte dell'autorità di vigilanza allinea il sistema italiano alle prassi internazionali.</p> <p>Nel merito, si ritiene che la previsione della valutazione <i>ex ante</i> solo in casi specifici (i.e. nomine non assembleari) consenta di massimizzare i benefici di questa procedura, escludendo le possibili controindicazioni che sarebbero derivate da un'applicazione generalizzata. In particolare nel caso di nomine non assembleari, la valutazione <i>ex ante</i> viene svolta su un novero ristretto di candidati per i quali è alta la probabilità di essere effettivamente nominati; nel caso invece di valutazione <i>ex ante</i> estesa alle nomine assembleari vi sarebbe stato un aggravio operativo derivante dalla valutazione di un novero</p>



			<p>potenzialmente ampio di candidati (es. tutti quelli presenti nelle liste) e quindi anche di soggetti poi non eletti per i quali quindi non sarebbe stato necessario svolgere alcuna verifica di idoneità. Una valutazione anticipata permette di intervenire tempestivamente, evitando possibili danni reputazionali sia per l'intermediario sia per l'esponente qualora questo risulti poi non idoneo, nonché rischi di discontinuità nella gestione aziendale.</p>
	<p>È stato chiesto di confermare che la nomina del Presidente e del Consigliere Delegato da parte del CdA non rappresenti una situazione da assoggettare al processo di valutazione cd. <i>ex ante</i> ma, invece, segua le regole previste per i casi di soggetti nominati dall'assemblea. Sul punto, è stato osservato che correttamente il caso non è contemplato nella nota n. 10</p>	<p>Sì</p>	<p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato (cfr. par. 1.11) per chiarire che l'attribuzione del ruolo di amministratore delegato, di presidente o di consigliere delegato effettuata dal CdA nel corso del mandato costituisce un evento sopravvenuto che segue il procedimento <i>ex post</i> previsto dal paragrafo 1 delle Disposizioni. Come specificato sopra, è stato previsto che in questa ipotesi è possibile utilizzare il cd. <i>pre-filing</i> (par. 1.10).</p> <p>Se l'attribuzione delle deleghe o del ruolo di presidente avviene dopo la nomina assembleare, ma prima che l'idoneità degli esponenti interessati sia stata valutata per la prima volta dall'organo competente, la valutazione di idoneità dell'esponente, condotta secondo la procedura <i>ex post</i>, include anche la valutazione circa l'idoneità a ricoprire quel particolare ruolo.</p>

	<p>È stato chiesto di ridurre il termine (da 90 a 45 o 30 giorni) previsto dallo schema in consultazione per il procedimento di valutazione preventiva (procedura <i>ex ante</i>) dei requisiti di idoneità sia per evitare situazioni di incertezza, sia per non inficiare la correttezza dei processi decisionali e, in definitiva, l'operatività della banca.</p> <p>La riduzione del termine è stata richiesta anche per tenere conto del fatto che: (i) tali tempi devono aggiungersi al lasso di tempo necessario per la ricerca e selezione di candidati idonei all'assunzione dell'incarico; (ii) il Regolamento introduce significativi elementi di novità, soprattutto per le Banche di credito cooperativo, che comportano rilevanti criticità nella formazione degli organi di amministrazione e controllo, nonché nel loro ricambio.</p> <p>È stato proposto di ridurre il termine a favore della Banca d'Italia per avviare il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 26 TUB previsti nel par. 2.3. dello schema di Disposizioni, da 60 a 30 giorni.</p>	Sì, in parte	<p>Il testo delle Disposizioni è stato modificato per ridurre (da 60 a 30 giorni) il termine a disposizione della Banca d'Italia per avviare il procedimento di decadenza dell'esponente a seguito della nomina.</p> <p>La richiesta di ridurre il termine (90 giorni) durante il quale l'esponente non può essere nominato non è stata accolta. Si segnala, in primo luogo, che si tratta di un termine massimo per cui, almeno nei casi più semplici, la Banca d'Italia potrà comunicare gli esiti della propria valutazione in anticipo rispetto al termine stesso. Per altro verso una generalizzata riduzione del termine potrebbe, in casi più complessi, non consentire una compiuta valutazione (ed eventuale avvio di un procedimento amministrativo di decadenza) da parte dell'autorità di vigilanza. Va tenuto anche conto che, almeno per le banche <i>significant</i>, i tempi includono anche la necessaria interlocuzione che la Banca d'Italia deve avere con la BCE per lo svolgimento della procedura di verifica. In ogni caso, si ritiene che la previsione della possibilità per l'intermediario di procedere con nomine in via d'urgenza (sottoposte a procedura <i>ex post</i> e non <i>ex ante</i>) garantisca sufficiente flessibilità per risolvere casi particolari connessi con il processo decisionale o di gestione aziendale.</p>
	<p>È stato proposto di prevedere una valutazione periodica da effettuare durante lo svolgimento dell'incarico volta a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità.</p>	Chiarimenti a lato	Cfr. risposta sopra

	<p>Per quanto concerne la previsione di cui al par. 2.5 inerente ai casi di eccezionale urgenza che consentono una deroga alla procedura di valutazione <i>ex ante</i>, è stato chiesto di integrare la nota 13 che riporta una serie di esempi concreti che integrano tali circostanze con altre situazioni ritenute altrettanto meritevoli (ad esempio, la cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale strategica, anche se non di controllo, che richiede competenze tecniche specifiche).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La nota fornisce solo alcuni esempi di situazioni di urgenza e non rappresenta una lista chiusa. Con specifico riferimento all'esempio riportato nel commento, si segnala che il Regolamento tipizza le figure di responsabili delle principali funzioni aziendali che devono essere sottoposte a valutazione di idoneità.</p>
	<p>È stato chiesto di chiarire le conseguenze dell'eventuale successivo accertamento da parte della Banca d'Italia dell'insussistenza delle circostanze di eccezionale urgenza addotte dall'intermediario a sostegno di una nomina non assembleare in deroga alla procedura di cui al paragrafo 2. In tal senso, è stato proposto di chiarire che l'eventuale accertamento dell'insussistenza di tali circostanze non determina di per sé la decadenza degli esponenti così nominati.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La mancanza delle ragioni di urgenza non incide sull'idoneità dell'esponente e quindi non è di per sé causa di una pronuncia di decadenza.</p> <p>In caso di reiterati comportamenti opportunistici da parte degli intermediari, l'autorità di vigilanza potrà comunque valutare l'adozione di eventuali misure nell'ambito dell'attività di supervisione (incluso l'avvio di procedure sanzionatorie per violazione dell'art. 26 TUB e delle relative norme di attuazione).</p>
	<p>Considerato il carattere straordinario della previsione contenuta nella nota 10 (in base alla quale rientra nella procedura di valutazione <i>ex ante</i> – con i relativi termini di attesa – anche la nomina degli esponenti di BCC nominati per via extra-assembleare dalla Capogruppo), è stato proposto di riportare la stessa tra le situazioni che rappresentano casi eccezionali di urgenza ai sensi della nota 13 del Documento.</p>	<p>Sì</p>	<p>La previsione relativa alla nomina extra-assembleare degli esponenti delle BCC affiliate da parte della capogruppo è stata inclusa nel paragrafo 1.11, tra le ipotesi di nomine che, sebbene non effettuate dall'assemblea, sono soggette alla procedura di valutazione <i>ex post</i>.</p>
	<p>È stato chiesto di precisare se la procedura di valutazione debba essere svolta o meno nel caso in cui, in base al principio di proporzionalità, una funzione aziendale di controllo non sia stata formalmente istituita, ma i suoi compiti siano stati affidati ad un amministratore. In particolare è stato proposto di prevedere che la procedura di valutazione non deve essere svolta in caso di funzione di controllo non formalmente istituita, poiché le responsabilità ed i</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma che nel caso descritto la procedura di valutazione viene svolta in capo all'esponente al quale viene assegnato il compito (cfr. anche quanto riportato nei chiarimenti forniti sul paragrafo 1.10).</p>

	<p>compiti della funzione rimangono in capo all'organo amministrativo, per il quale il DM 169/2020 prevede già una specifica verifica dei requisiti.</p>		
	<p>È stato chiesto di precisare se, nel caso in cui le attività della funzione aziendale di controllo siano esternalizzate, la procedura di valutazione debba essere esperita, oltre che nei confronti della persona fisica titolare della funzione (cioè la persona nominata dall'organo amministrativo), anche nei confronti della persona fisica responsabile dell'<i>outsourcee</i> (il legale rappresentante dell'<i>outsourcee</i> o altra persona fisica - rientrante nell'organizzazione aziendale dell'<i>outsourcee</i> - all'uopo delegata). In particolare, è stato proposto di prevedere che la procedura di valutazione deve essere svolta nei soli confronti della persona fisica nominata dall'organo amministrativo quale titolare della funzione aziendale di controllo e non nei confronti del responsabile dell'<i>outsourcee</i>, posto che quest'ultimo soggetto è già sottoposto a valutazione da parte della Banca d'Italia preventivamente all'esternalizzazione della funzione aziendale, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La definizione dei soggetti da sottoporre a valutazione di idoneità è contenuta nel Regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 26 del TUB. La definizione di "responsabili delle principali funzioni aziendali" non include i soggetti a cui vengono esternalizzate le funzioni aziendali; questi ultimi sono quindi esclusi dal campo di applicazione della disciplina in esame.</p>
<p><b>SEZ. 2 PAR. 3</b> <b>(Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo)</b></p>	<p>È stato chiesto di chiarire se i sindaci supplenti sono tenuti a comunicare gli eventi sopravvenuti tempo per tempo, con conseguente rivalutazione nel continuo, o è sufficiente che la comunicazione di tali eventi sopravvenuti avvenga solo al momento di un eventuale loro subentro in qualità di sindaci effettivi.</p>	<p>Sì</p>	<p>Gli eventi sopravvenuti che incidono sulla situazione dei sindaci supplenti devono essere comunicati e valutati dall'intermediario quando essi si verificano (quindi tempo per tempo); questa impostazione è coerente con le disposizioni del codice civile in materia che, nell'elencare i requisiti dei sindaci non distinguono tra la funzione di sindaco supplente e sindaco effettivo (cfr. art. 2399).</p> <p>Considerate tuttavia le peculiarità della carica di sindaco supplente (il quale non esercita alcuna funzione effettiva nell'intermediario), le Disposizioni sono state modificate (cfr. par. 3.2) per prevedere che la valutazione degli eventi sopravvenuti riguardanti</p>

			<p>solo i profili della disponibilità di tempo e del cumulo degli incarichi – aspetti che potrebbero più frequentemente essere oggetto di modifiche nel corso tempo e determinare quindi maggiori aggravii operativi - possano essere valutati man mano che si manifestano durante la carica del sindaco supplente (e quindi trattati al pari delle valutazioni sugli altri profili di idoneità) oppure, a scelta dell'intermediario, soltanto al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo; in questo secondo caso si evitano nel durante gli oneri connessi alla valutazione di situazioni potenzialmente mutevoli nel tempo, ma il passaggio da supplente a effettivo richiederà la verifica degli elementi non oggetto di precedente valutazione.</p> <p>Sul punto cfr. anche risposta successiva.</p>
	<p>È stata ritenuta non condivisibile la previsione contenuta nel par. 3.1., ove si specifica che la valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo, fatto salvo quanto previsto in materia di eventi sopravvenuti.</p> <p>È stato osservato che si ritiene opportuno specificare che, al momento della nomina del collegio sindacale, l'intermediario sia tenuto a comunicare alla Banca d'Italia eventuali situazioni di rischio ravvisate dall'organo in capo al supplente e le eventuali misure correttive ritenute idonee dallo stesso organo per ripristinare l'idonea e adeguata composizione collettiva del collegio sindacale, laddove si ravvisasse l'esigenza di eventuali sostituzioni.</p> <p>Posto quanto sopra in ordine alla valutazione da effettuarsi al momento del subentro del supplente, è stato proposto di prevedere che il collegio sindacale, in questa occasione, dovrebbe procedere necessariamente a verificare che le misure correttive, individuate al</p>	<p>No</p>	<p>La valutazione dell'idoneità del sindaco da effettuare al momento della nomina quale supplente e in presenza di eventi sopravvenuti (anche prima del subentro come effettivo) assicura che il sindaco supplente rispetti i requisiti e criteri del Regolamento, al momento del suo eventuale subentro come sindaco effettivo. Come chiarito nella risposta precedente, le Disposizioni ammettono solo un'eccezione a questo sistema: la valutazione degli eventi sopravvenuti che incidono sulla disponibilità di tempo e sul rispetto del limite al cumulo degli incarichi del sindaco supplente possono essere valutati soltanto al momento del subentro come sindaco effettivo.</p> <p>Si fa infine presente che le Disposizioni non escludono che l'impegno ad adottare eventuali misure correttive sia assunto sin dal momento della valutazione dell'incarico di sindaco supplente. Coerentemente, le</p>

	<p>momento della nomina per colmare le carenze riscontrate, siano state nel frattempo adottate dal sindaco supplente e l'intermediario dovrebbe fornire le necessarie comunicazioni alla Banca d'Italia.</p>		<p>Disposizioni prevedono espressamente che entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente quale sindaco effettivo, l'intermediario comunichi alla Banca d'Italia l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.</p>
	<p>Con riferimento al termine previsto per la comunicazione alla Banca d'Italia, a seguito del subentro come sindaco effettivo, dell'adozione di eventuali misure correttive, è stato chiesto di prevedere le medesime scadenze previste all'art. 23, comma 7, del Regolamento e al paragrafo 5.2 del Documento (quindi 30 anziché 10 giorni dal subentro).</p>	<p>Sì</p>	<p>È stato aumentato a 30 giorni il termine per la comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'organo competente dell'intervenuta adozione di eventuali misure che erano state previste al momento della nomina del sindaco supplente.</p>
<p><b>SEZ. 2, PAR. 4</b> <b>(Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo)</b></p>	<p>È stato osservato che la tempistica prevista è inconciliabile con le normali prassi di assunzione di incarichi da parte degli esponenti, che normalmente dispongono di un tempo molto più contenuto per poter accettare o meno una nuova carica.</p> <p>È stato segnalato che l'effetto pratico è pertanto quello di costringere ad attivare la procedura d'urgenza per casi eccezionali. A questo riguardo, è stato osservato che la procedura prevista per i casi eccezionali, così come delineata, sia peculiare e non chiara, dal momento che si consente l'assunzione immediata dell'incarico da parte dell'esponente, anche in assenza di una valutazione del Consiglio, purché questi ed il Comitato Nomine si siano previamente pronunciati sull'eccezionalità del caso.</p> <p>È stato osservato che sarebbe più coerente consentire l'assunzione immediata dell'incarico da parte dell'esponente, ferma restando la successiva valutazione del Comitato Nomine e del Consiglio, oltre che sulla coerenza dell'incarico assunto con i criteri di <i>time commitment</i>, anche sulla ricorrenza di una condizione di eccezionalità. È stato chiesto di allineare anche la procedura ordinaria di assunzione dell'incarico aggiuntivo per gli esponenti già in carica a quella prevista</p>	<p>Sì, in parte</p>	<p>È stato ridotto da 90 a 60 giorni il lasso di tempo durante il quale l'esponente non può assumere l'incarico aggiuntivo in attesa delle valutazioni dell'autorità di vigilanza.</p> <p>Non si ritiene invece di accogliere la richiesta di applicare anche a questa ipotesi la procedura di valutazione <i>ex post</i>. Rispetto a quella <i>ex post</i>, la procedura <i>ex ante</i> appare più aderente alla disciplina europea in materia di assunzione di incarichi aggiuntivi (cfr. art. 91, para. 6, direttiva 2013/36, cd. CRD). In ogni caso le Disposizioni ammettono la possibilità di condurre la valutazione successivamente all'assunzione dell'incarico in casi eccezionali; ciò fornisce adeguata flessibilità agli intermediari e agli esponenti, permettendo, a fronte di specifiche esigenze, l'assunzione immediata dell'incarico.</p> <p>La motivazione delle ragioni di eccezionalità da parte del comitato nomine (se non istituito, dagli esponenti indipendenti) risponde all'esigenza di prevedere una forma di controllo sul corretto utilizzo di questa</p>

	<p>nel paragrafo 1, ferma restando la possibilità in circostanze eccezionali di assumere l'incarico nei termini sopra proposti.</p> <p>In subordine, è stato chiesto, di prevedere una significativa riduzione dei tempi necessari per la valutazione da parte dell'Autorità (30 giorni).</p>		<p>facoltà. Si ritiene opportuno che questa valutazione sia preventiva e non successiva rispetto all'assunzione dell'incarico aggiuntivo per limitare il rischio di utilizzo eccessivo del meccanismo di deroga.</p> <p>Analogamente alle modifiche apportate alla procedura cd. <i>ex ante</i>, è stato ridotto il termine (da 60 a 30 giorni) entro il quale la Banca d'Italia può avviare il procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza a seguito della comunicazione dell'avvenuta nomina (su questo cfr. <i>supra</i>).</p>
<p><b>SEZ. 2, PAR. 5</b> <b>(Eventi sopravvenuti e rinnovi)</b></p>	<p>È stato chiesto di formalizzare una valutazione periodica, successiva a quella effettuata in occasione della nomina, e condotta durante lo svolgimento dell'incarico dall'organo competente per garantire l'idoneità dei propri componenti o dei responsabili delle principali funzioni aziendali. In particolare è stato chiesto di prevedere una verifica intermedia condotta da parte dell'organo competente durante l'espletamento dell'incarico, per accertare che gli esponenti continuino a essere in possesso dei requisiti di idoneità per l'intera durata dell'incarico. È stato inoltre proposto di prevedere che l'organo competente si attivi, almeno una volta l'anno negli enti di maggiori dimensioni, per ottenere che gli esponenti aziendali o i responsabili delle funzioni confermino, sotto la propria e diretta responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Delle dichiarazioni rese dagli esponenti e delle informazioni ottenute, l'organo competente dovrebbe dare evidenza in un apposito verbale e attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura prevista dal paragrafo 5.3.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le norme del Regolamento in materia di eventi sopravvenuti rispondono all'esigenza di assicurare che l'idoneità dell'esponente, verificata in occasione della nomina, permanga per l'intera durata dell'incarico. Ad ogni modo, per le banche, le disposizioni di vigilanza sul governo societario impongono agli organi competenti di svolgere, almeno su base annuale, un processo di autovalutazione al fine di verificare, tra l'altro, il corretto ed efficace funzionamento dell'organo e la sua adeguata composizione.</p>
<p><b>SEZ. 2, PAR. 6</b> <b>(Sospensione)</b></p>	<p>È stato chiesto di indicare con maggior precisione le informazioni da fornire all'assemblea nei casi in cui, a seguito della sospensione, l'organo decida di reintegrare l'esponente.</p> <p>È stato inoltre osservato che potrebbe essere opportuno prevedere che la decadenza dall'incarico dell'esponente già sospeso sia</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La disciplina della decadenza è contemplata dal Regolamento. Le specifiche informazioni da fornire all'assemblea dipendono dalle circostanze del caso concreto che andranno valutate dall'organo</p>

	pronunciata unicamente a seguito di sentenze definitive di condanna per uno dei reati previsti nell'art. 4, comma 2, lett.a) e lett.b) del D.M. n. 169/2020.		competente secondo i parametri definiti dall'art. 5, come previsto dall'art. 6 del Regolamento stesso.  Per quanto riguarda le circostanze in presenza delle quali deve essere pronunciata la decadenza, la materia è disciplinata dal TUB e dal Regolamento; non rientra nel mandato regolamentare della Banca d'Italia prevedere ulteriori o differenti ipotesi di decadenza.
<b>SEZ. 3, PAR. 1 (Disposizioni transitorie e finali)</b>	È stato chiesto che in sede di adozione del provvedimento finale vengano abrogate le disposizioni attualmente vigenti che disciplinano la procedura di valutazione di idoneità degli esponenti e, se necessario, previste le opportune norme di coordinamento.	Sì	L'atto di emanazione contiene, come di consueto, le necessarie abrogazioni.
<b>Ulteriori osservazioni</b>	Nel caso di applicazione della procedura <i>ex ante</i> , è stato chiesto di chiarire in quale momento dovrà essere svolta la verifica della sussistenza o meno del divieto di <i>interlocking</i> (se al momento della verifica <i>ex ante</i> o in occasione della nomina dell'esponente).	Chiarimenti a lato	Le presenti disposizioni non incidono sulla disciplina e sulla procedura riguardante il divieto di <i>interlocking</i> che resta definita secondo le norme e i criteri vigenti. Ove l'intermediario abbia effettuato <i>ex ante</i> anche le valutazioni relative al rispetto del divieto di <i>interlocking</i> e ne abbia riportato gli esiti nel verbale trasmesso alla Banca d'Italia, quest'ultima potrà tenerne conto ai fini delle proprie valutazioni.